

Cripto-attività, costo fiscale decisivo per le plusvalenze

Pagina a cura di Andrea Antenucci Fabrizio Cancelliere

Individuare il corretto costo di acquisto delle cripto-attività è fondamentale per calcolare la plusvalenza imponibile. In base al comma 9-bis, articolo 68, del Tuir, le plusvalenze sono determinate come differenza tra il corrispettivo percepito dalla cessione delle cripto-attività – o il valore normale in caso di permuta – e il costo o valore di acquisto delle stesse. Ed è proprio su quest'ultimo elemento che si concentra uno dei profili più delicati: il costo, infatti, deve essere documentato dal contribuente sulla base di «elementi certi e precisi». In mancanza di tale documentazione e data la non ammissibilità di dichiarazioni sostitutive, la normativa prevede che il costo sia pari a zero.

I dubbi interpretativi

La peculiare operatività connessa all'acquisto di cripto-attività e le indicazioni di natura esemplificativa fornite dalla prassi (risposta Mef 1° agosto 2023 n. 5-01210 a un'interrogazione parlamentare, circolare 30/E/2023, risposta 135/2025) hanno però generato dubbi interpretativi soprattutto sul set documentale necessario per determinare con certezza e precisione il costo di acquisto.

Ciò è particolarmente rilevante quando l'acquisto delle cripto-attività avviene utilizzando disponibilità già presenti nei wallet dell'exchange, rispetto alle quali il contribuente potrebbe non disporre più della documentazione atta a comprovarne il costo, soprattutto se risalente nel tempo. Le criticità si accentuano ulteriormente, anche alla luce della circolare 30/E citata, che sottolinea come l'articolo 68 del Tuir, al comma 9-bis, non consenta di tener conto, nella determinazione dei redditi diversi derivanti da cripto-attività, dei costi inerenti alle operazioni di acquisto e cessione.

Sul piano operativo, questo comporta che le componenti di costo legate all'acquisto risultano spesso difficilmente identificabili e scorporabili, con conseguenti incertezze nella determinazione del costo fiscale. Sul punto, si auspica un intervento del legislatore o un chiarimento ufficiale di prassi che consenta di eliminare ogni incertezza interpretativa, stante peraltro l'assenza – ad oggi – di un

regime opzionale, analogo a quelli già resi disponibili in passato (l'ultima finestra risale al 1° gennaio 2025), per la rideterminazione del valore sulla base di perizia.

Il profilo fiscale

Ai fini dichiarativi, i detentori di cripto-attività potrebbero essere tenuti a compilare due quadri all'interno del modello Redditi Pf: il quadro RT, dedicato alla tassazione delle eventuali plusvalenze e il quadro RW, necessario sia per gli obblighi di monitoraggio fiscale sia per l'applicazione dell'Ivca (imposta sul valore delle cripto-attività, equivalente dell'imposta di bollo o dell'Ivafe per i prodotti finanziari italiani o esteri).

Il quadro RT (sezione V-A) serve a dichiarare le plusvalenze derivanti da cripto-attività realizzate da soggetti non imprenditori, ex articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del Tuir. Per il periodo d'imposta 2025, il quadro RT si presenta in una versione "sdoppiata" su base temporale: occorre infatti distinguere i corrispettivi incassati nel 2025 derivanti da cessioni effettuate prima del 1° gennaio 2025, da quelli incassati e relativi a cessioni poste in essere tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025.

Questa distinzione potrebbe riguardare cessioni perfezionate in anni precedenti con pagamento non contestuale, ad esempio in quanto differito in anni successivi a quello del perfezionamento. Le plusvalenze maturate entro il 31 dicembre 2024 concorrono alla formazione del reddito complessivo solo se, nel periodo d'imposta, superano complessivamente la soglia di 2mila euro; quelle realizzate a partire dal 1° gennaio 2025 concorrono invece integralmente, senza alcuna soglia minima.

I riflessi sul quadro RW

La corretta determinazione del costo fiscale potrebbe in certi casi avere riflessi anche sulla compilazione del quadro RW, in quanto l'infedele compilazione espone a sanzioni non trascurabili. Tale quadro deve essere compilato per adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale delle cripto-attività e rileva anche ai fini della Ivca, che è dovuta quando le cripto-attività sono detenute presso intermediari non residenti oppure conservate direttamente su dispositivi come chiavette hardware, computer o smartphone. Dall'imposta è possibile scomputare, fino a concorrenza, un credito d'imposta pari a eventuali imposte patrimoniali già versate all'estero sulle medesime attività.

La base imponibile è costituita dal valore delle cripto-attività al termine dell'anno solare, rilevato dalla piattaforma di acquisto o, in mancanza, da piattaforme analoghe o siti specializzati. Qualora tale valore non sia disponibile, si assume il costo di acquisto. Se le cripto-attività non sono più detenute al 31 dicembre, si considera il valore al termine del periodo di possesso.

Infine, qualora le attività siano detenute presso un intermediario residente che ha già applicato l'imposta di bollo, non è dovuto il versamento dell'Ivca: in tal caso il contribuente sarà tenuto esclusivamente al monitoraggio fiscale, condizione da segnalare mediante compilando la specifica casella (colonna 16) del quadro RW, fatti salvi i casi di esonero previsti dall'articolo 4, comma 3, del Dl 167/1990 (come le attività in regime di risparmio amministrato).

© RIPRODUZIONE RISERVATA